

lativi controlli funzionali, in attuazione della legge 27-12-1977, n. 984, e finanziamento degli interventi previsti dall'art. 12, punto 3) e 4) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per le spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il 1979, a favore delle Associazioni provinciali allevatori, anticipazioni, salvo conguaglio, sui contributi previsti in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti finanziamenti da parte dello Stato.

Art. 2

La determinazione dell'entità delle anticipazioni di cui all'articolo precedente, per ogni singola Associazione provinciale allevatori, sarà effettuata con riferimento alle anticipazioni concesse in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 12, punto 3) e 4) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, per l'esercizio finanziario 1978, si provvede, in luogo della copertura prevista dall'art. 36 della predetta legge, mediante le assegnazioni statali disposte in forza della legge 1 luglio 1977, n. 403.

Art. 4

La spesa per il finanziamento della presente legge è determinata in L. 1.500.000.000, per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 2, ed in L. 700.000.000, per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Varianti in aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 024002192 «Assegnazione per spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali»	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000
Cap. 021002020 «Assegnazione fondi per il finanziamento attività agricole» (Legge 1 luglio 1977, n. 403)	L. 700.000.000	L. 700.000.000
Totale in aumento	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000

Stato di previsione della spesa

Varianti in aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 011301416 «Anticipazioni per interventi per la tenuta dei libri genealogici e		

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 83.

Provvidenze a favore delle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei re-

l'effettuazione dei controlli funzionali »	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000
Cap. 011301419 « Contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico » (Art. 12 - punto 3) e 4) - legge regionale 13 settembre 1978, n. 54) (Capitolo di nuova istituzione)	L. 700.000.000	L. 700.000.000
Totale in aumento	<u>L. 2.200.000.000</u>	<u>L. 2.200.000.000</u>

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 5 novembre 1979

Tomelleri